

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 59 DEL 25-09-2019

N. 203 del Registro Generale

Oggetto: SERVIZI DI CONNETTIVITA' E FONIA PER SEDE COMUNALE, SCUOLE E N.3 PIAZZE WI FI. - AFFIDAMENTO.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) e ss.mm.ii., “ *Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite*

*nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, **telefonia fissa e telefonia mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. **E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.** Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale”.*

DATO ATTO CHE il Comune di Vallo di Nera ha in essere con la società in house Umbria digitale s.c. a r.l. servizi di connettività internet wifi - connessione dati della sede municipale e della scuola di proprietà dell’Ente:

| N. LINEE | PRODOTTO | NOME DEL PRODOTTO FORNITORE |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| n. 2 linee sede municipale | Connessioni internet modalità wireless | Umbria Digitale s.c.a r.l. |

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| n. 3 linee | Connessioni internet modalità wireless su n. 3 piazze | Umbria digitale s.c. a r.l. |
|------------|---|-----------------------------|

VISTA la nota prot. n. 787, del 25.02.2019, con la quale Umbria Digitale s.c. a r.l. comunicava che a partire dal 01.01.2018 ogni singolo comune umbro è chiamato a sostenere in maniera autonoma i costi di connettività SPC precedentemente sostenuti dalla Regione Umbria, facendo rilevare che, stante la chiusura della Convenzione Consip SPC1, il relativo servizio sarebbe stato interrotto con decorrenza 31.05.2019;

DATO ATTO che con nota prot. 891, del 06.03.2019, questo Ente chiedeva ad Umbria digitale un'offerta tecnico – economica per il mantenimento dei servizi di connettività presso la sede comunale;

VISTA la nota prot. n. 3779 del 14.06.2019, con la quale Umbria Digitale s.c. a r.l. comunicava la prossima dismissione della connettività SPC1 ed inoltrava un'offerta tecnica che prevedeva il collegamento della sede comunale in tecnologia Adsl con banda minima garantita 512 Kbps, al costo una tantum di € 35,60 oltre ad un canone annuale di € 986,76;

VISTA altresì l'offerta tecnica per fornitura connettività e fonia tramite ponte radio avanzata con nota prot. n. 4462, del 03.07.2019, da EasyConn s.r.l., comprensiva dei servizi di connettività presso la sede municipale, oltre a servizi di connettività WDSL per flusso telefonico, per la sede municipale:

- **connettività internet sede municipale canone annuale € 1200,00, oltre Iva;**
- **connettività internet sede e telefonia municipale canone annuale € 2040,00, oltre Iva;**
- **servizio telefonia sede municipale canone annuale € 840,00, oltre Iva.**

Costi di attivazione una tantum € 200,00 oltre Iva.

DATO ATTO che negli ultimi mesi e, più in generale, da quando l'Ente è stato costretto a trasferirsi presso la sede temporanea in località Borbonea, a seguito della dichiarazione di inagibilità del palazzo comunale a causa del sisma del 2016, si sono verificati numerosi e gravi disservizi della connettività internet, più volte segnalati sia al soggetto erogatore Umbria Digitale s.c. a r.l., sia alla Prefettura di Perugia, non essendo possibile garantire il regolare svolgimento dei servizi e dei compiti istituzionali dell'Ente (vds. note prot. 676, del 14/2/2019, prot. n. 3581, del 6/6/2019, prot. n. 4408, del 1/7/2019);

ATTESO CHE a seguito della richiesta di questo Ente di verificare più analiticamente i problemi di connettività esistenti sul territorio, dovuti anche alla necessità di garantire i servizi di connettività soltanto tramite tecnologia wi fi, non essendo possibile il collegamento alla rete Adsl, Umbria Digitale, con nota prot. n. 4810, del 15.07.2019,

rimetteva una nuova offerta tecnica, che teneva conto delle peculiarità del territorio e della necessità di continuare a garantire il servizio di connessione wi fi sulle principali piazze delle frazioni dell'Ente, in passato garantito dalla Regione Umbria, **al costo una tantum di € 4.500,00, dovuto per la sostituzione dei materiali e la messa in opera di nuovi links, oltre ad un canone annuale complessivo di € 3.700,00, di cui € 600,00 per la sola sede comunale provvisoria.**

CONSIDERATO che a seguito delle trattative informali intercorse con l'operatore EasyCnn s.r.l., quest'ultimo ha ulteriormente migliorato la propria offerta economica per i servizi di connettività internet e telefonia la sede municipale, accogliendo ulteriori richieste dell'Ente in ordine alla necessità di garantire un servizio di connettività internet wi fi e telefonia voip anche per la scuola comunale, oltre ad un servizio di connettività internet wi fi per n. 3 piazze del territorio comunale (servizio ad oggi fornito da Umbria Digitale s.c. a r.l. in scadenza):

- **connettività internet e servizio telefonia (comprensivo oneri traffico telefonico illimitato verso tutti gli utenti) sede municipale canone annuale € 1800,00, oltre Iva;**
- **connettività internet e telefonia (comprensivo oneri traffico telefonico illimitato verso tutti gli utenti) scuola comunale canone annuale € 960,00, oltre Iva;**
- **servizio connettività internet wi fi per n. 3 piazze canone annuale € 840,00, oltre Iva.**

Costi di attivazione totale per tutti i servizi € 400,00 oltre Iva.

CONSIDERATO altresì che la suddetta offerta consente all'Ente di abbattere totalmente i costi relativi al traffico telefonico, sia della sede comunale, che della scuola, attualmente pari a € 2.000,00, oltre Iva/anno (valore stimato sulla base dello storico delle fatture pagate all'operatore Telecom s.p.a.);

RITENUTO vantaggioso aderire alla suddetta proposta.

DATO ATTO che necessita sia impegnare la spesa per i consumi utenze P.A. dei servizi telefonici per il periodo di un anno (Annualità 2019/2020) sia migliorare la connettività internet degli uffici comunali.

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione.

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*.

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016.

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da CONSIP SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*.

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, prevede che *“... le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute*

- a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.” ;*
- *che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 così come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che “I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.”;*
- *che ai sensi dell'art. 36, comma 6, del DLgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 “possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;*
- *che il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbb), del D.Lgs. 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;*
- *che per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA si può applicare l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede, al co. 2 lett. a), che le stazioni appaltanti procedono “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

VISTA la tabella Obbligo – Facoltà – Strumenti del programma per la razionalizzazione degli acquisiti nella P.A., che rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, elaborata da Consip insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di orientare e facilitare le pubbliche amministrazioni nell'acquisto di beni e servizi, ponendosi come agile strumento di consultazione, pubblicata sul portale *acquistinretepa.it* ed aggiornata alla data del 17.01.2019, in virtù della quale per la categoria merceologica “Beni e servizi informatici e di connettività”, le Amministrazioni territoriali, per affidamenti di importi sottosoglia comunitaria hanno l'obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convezioni Consip.

RITENUTO pertanto opportuno far ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO CHE dalla procedura comparativa è emerso che i servizi forniti dalla società Easyconn S.r.l. hanno il miglior rapporto qualità/prezzo e sono perfettamente confacenti per caratteristiche e tipologia alle necessità dell'Ente.

VISTO che l'importo presunto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività

internet adsl e/o wifi - connessione dati della sede municipale e della scuola di proprietà dell'Ente come stimato dal RUP, sulla base dei consumi storici e dei prezzi desunti dal catalogo MEPA della società EasyConn S.r.l.. è pari a € 3.600,00 annui oltre I.V.A. al 22%.

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto.

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di garantire tutti i servizi di informazione e comunicazione connessi alla telefonia e ad internet a beneficio dell'utenza, scongiurando i continui disservizi e le interruzioni verificatesi negli ultimi mesi;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MEPA, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e

medie imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MEPA;

- g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
- h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento.

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della CONSIP, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i seguenti servizi di telefonia fissa e connettività internet wifi - connessione dati della sede municipale e della scuola di proprietà dell'Ente e di n. 3 piazze, mediante acquisto diretto tramite ODA sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it) a unico operatore e precisamente all'operatore EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550) con sede in Arrone (TR) Voc. Castiglioni, 30 - 05031, per le motivazioni sopra enunciate:

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il fine del contratto è quello di garantire tutti i servizi di informazione e comunicazione connessi alla telefonia e ad internet a beneficio dell'utenza e al regolare svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet wifi - connessione dati della sede municipale, della scuola di proprietà dell'Ente e di n. 3 piazze delle frazioni del territorio comunale;
- il contratto si intende stipulato tramite l'emissione dell'Ordinativo di fornitura ed avrà durata di mesi 12, salvo eventuali successive proroghe, dalla data di attivazione della fornitura del servizio;
- le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa all'ODA, disponibile nel sito internet <http://acquistinretepa.it> ed inserita agli atti della presente determinazione;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: ZCA29E8620.

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la delibera di Giunta Comunale n. .. del ... con cui è stato dato indirizzo di procedere;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 - 2021, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2019, nonché il DUP 2019 - 2021.

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 20.05.2019, con cui sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "principi in materia di contabilità", l'art. 183 "impegno di spesa" e l'art. 184 "liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di "acquisto diretto" tramite ODA sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it) a unico operatore e precisamente all'operatore EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550) con sede in Arrone (TR) Voc. Castiglioni, 30 - 05031, per le motivazioni enunciate in premessa per la fornitura dei seguenti servizi di telefonia fissa e connettività internet adsl e/o wifi - connessione dati della sede municipale, della scuola di proprietà dell'Ente e di n. 3 piazze del territorio comunale:

| N. | PRODOTTO | NOME DEL PRODOTTO FORNITORE |
|------|--|-----------------------------|
| n. 1 | Connessione internet e servizio telefonia sede municipale (n. 3 linee telefonica e n. 1 linea fax) | EasyConn s.r.l. |
| n. 1 | Connessione internet e servizio telefonia scuola municipale (n. 1 linea telefonica) | EasyConn s.r.l. |
| n. 3 | Connessioni internet wi fi piazze | EasyConn s.r.l. |

2. di **STABILIRE** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 - il fine del contratto è quello di garantire tutti i servizi di informazione e comunicazione connessi alla telefonia e ad internet a beneficio dell'utenza ;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet wifi - connessione dati della attuale sede municipale in località Borbonea, delle scuola di proprietà dell'Ente e delle principali piazze situate nelle frazioni di Meggiano, Piedipaterno e Vallo di Nera capoluogo;
 - il contratto si intende stipulato tramite l'emissione dell'Ordinativo di fornitura ed avrà durata di mesi 12, salvo eventuali successive proroghe, dalla data di attivazione della fornitura del servizio;
 - le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa all'ODA, disponibile nel sito internet <http://acquistinretepa.it> ed inserita agli atti della presente determinazione; le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di **DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: ZCA29E8620;
4. di **IMPEGNARE**:
 - al capitolo 71 cod. 01.02-1.03.02.05.000 diminuendo l'impegno n. 89/2019 di € 290,40, €353,35 nell'anno 2019 ed € 3.013,85 nell'anno 2020;
 - al capitolo 700/4 cod. 04.02-1.03.02.05.001 diminuendo l'impegno n. 91/2019 di € 44,40, l'importo di € 244,40 nell'anno 2019 ed € 1.000,00 nell'anno 2020;
 - la spesa totale di € 4.880,00 di cui 4.392,00 per i costi del servizio ed € 488,00 per i costi di attivazione (una tantum), come risulta da Oda potrà subire variazioni in aumento o riduzione sulla scorta di disposizioni di liquidazione che dovessero risultare incipienti o sulla scorta di disposizioni di liquidazione di fine periodo che dovessero evidenziare economie;
 - ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per quanto di competenza.
6. di **PUBBLICARE** la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti, all'Albo Pretorio on-line comunale per giorni 15 nonché nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013.
7. di **ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente: non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto; che l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

f.to Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 31-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 27-02-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 27-02-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 27-02-2020

IL RESPONSABILE
Isidori Roberta